



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 82 DEL 28/09/2017)

OGGETTO: *REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E RELATIVI INDIRIZZI.*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2017** il giorno **28** del mese di **Settembre** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 24

Assenti 1

Andrea Lutz	Si		
Angelo Angioi	Si	Luigi Mureddu	Si
Danilo Atzeni	Si	Andrea Muru	Si
Veronica Cabras	Si	Maria Obinu	Si
Patrizia Cadau	Si	Stefania Orrù	Si
Marinella Canoppia	Si	Vincenzo Pecoraro	No
Carlo Cerrone	Si	Giuseppe Puddu	Si
Luca Faedda	Si	Lorenzo Pusceddu	Si
Francesco Federico	Si	Andrea Riccio	Si
Antonio Franceschi	Si	Efisio Sanna	Si
Antonio Iatalese	Si	Giulia Solinas	Si
Mauro Salvatore Licandro	Si	Davide Rinaldo Tatti	Si
Monica Masia	Si	Anna Maria Uras	Si

Presidente: Antonio Franceschi

Segretario: Dr. Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come corretto e integrato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100.

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Dato atto che il Comune di Oristano, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a)** produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b)** progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c)** realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32.
 - d)** autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e)** servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero**, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".



Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Oristano deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) sussistano le condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 c. 7 del T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Dato Atto che ai sensi dell'art. 24 c. 2 la presente ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/03/2015 e che pertanto si è proceduto ad inserire nella ricognizione anche le partecipazioni in enti non ricompresi nell'ambito applicativo del TUSP con le relative determinazioni in merito.

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Oristano e dato atto che



l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

✓ in società che, all'entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art., 4 c. 1 del T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione premetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P..

Tenuto Conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, esclusivamente in formato digitale, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A e suddivisa in due sezioni di cui la Sezione 1 relativa agli organismi esclusi dall'ambito di applicazione del Tusp e la Sezione 2 relativa agli organismi rientranti nell'ambito di applicazione del Tusp.

Visto l'esito della ricognizione relativa agli organismi rientranti nell'ambito di applicazione del Tusp come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, esclusivamente in formato digitale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare/razionalizzare, con eventuale alienazione che deve avvenire, entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera.

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che in base a quanto emerge dalla relazione tecnica predisposta dagli uffici sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:



Società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la pesca srl: carenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del T.U.S.P. per il mantenimento della quota di partecipazione e sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20 c. 2 lett. b) del T.U.S.P. e in particolare:

- a) La Società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Oristano in quanto l'attività della medesima è finalizzata alla produzione di servizi portuali e per il turismo e la pesca;
- b) L'oggetto della società è costituito dalla promozione di attività rivolte alla realizzazione e gestione di infrastrutture portuali e relative attrezzature;
- c) La Società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori.

Verificato che in base a quanto emerge dalla relazione tecnica predisposta dagli uffici per la Società Oristano Servizi Comunali srl in house providing sussistono i requisiti di cui all'art. 4 e 16 del T.U.S.P. e pertanto si conferma il mantenimento della stessa.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

Tenuto Conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/03/2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P..

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P..

Dato atto che l'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna ha comunicato, nel corso della illustrazione della presente proposta che vengono cassati dalla stessa il punto 4 del dispositivo e la frase *"Allo stato attuale il quadro non appare mutato e pertanto si ritiene di confermare quanto deliberato con gli atti sopra richiamati,"* contenuta nella relazione conclusiva di cui all'allegato "A" della proposta di delibera medesima.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla persona Dott. Rinaldo Dettori e dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 21.09.2017, prot. gen. n. 45606 del 22.09.2017, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente espresso in data 26.09.2017.



Visto l'esito della votazione Presenti n. 24. Voti favorevoli 21. Voti contrari 3 (Masia, Puddu, Riccio). Assenti 1 Pecoraro.

Delibera

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, esclusivamente in formato digitale, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, rientranti nell'ambito di applicazione del T.U.S.P., accertandole come dall'allegato B alla presente deliberazione, esclusivamente in formato digitale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - ✓ **Marine Oristanesi s.r.l.:** attraverso una procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dallo Statuto della Società da concludersi entro il 30/09/2018.
- 4) Il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società Oristano Servizi Comunali s.r.l. in house providing per le motivazioni espresse negli allegati A, sezione 2, e B alla presente deliberazione.
- 5) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- 6) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune del Comune di Oristano.
- 8) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii..
- 9) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di pubblicare la stessa nella sezione amministrazione trasparente sul sito istituzionale del Comune di Oristano.

Rinaldo Dettori

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Antonio Franceschi

IL Segretario
Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 04/10/2017 al 19/10/2017,

Dalla Residenza Municipale, li 04/10/2017

IL Segretario
Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato
